

STATUTO dell'Associazione ReOrient

Art.1 - Denominazione

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti codice civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, è costituita l'associazione di volontariato con la denominazione "ReOrient - Gli Amici di Xa Me" con sede in Roma vicolo dello Scavolino n. 61.
2. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici.
3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Principi e scopi

1. Al fine di promuovere i principi della solidarietà, della cooperazione internazionale e dei diritti umani e di favorire lo sviluppo economico e sociale e lo scambio interculturale con i paesi terzi, l'associazione che non ha scopi di lucro, si propone di:

- creare un ponte di solidarietà fra l'Italia e i paesi terzi per la creazione, la gestione e il sostegno di centri di assistenza, insegnamento e formazione per bambini e giovani;
- sostenere le iniziative atte a incoraggiare forme dirette di contatto e solidarietà tra i popoli.

Art. 3 - Soci

1. L'associazione è costituita da un numero illimitato di soci. Possono essere soci coloro che condividano e accettino finalità e modi di attuazione del sodalizio.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

I soci sono tenuti ad eseguire gratuitamente le prestazioni disposte dal consiglio direttivo, al pagamento dei contributi periodici deliberati dal consiglio direttivo, all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere del consiglio direttivo.

2. Le condizioni per l'ammissione, gli obblighi e gli oneri, cui sono tenuti sono stabiliti dal presente statuto, dall'eventuale regolamento e dalle disposizioni predisposte dal consiglio direttivo.

I soci debbono pagare anticipatamente le quote associative ed i contributi stabiliti dal consiglio direttivo. È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile; fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte, previa delibera motivata del consiglio direttivo.

3. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni organizzate dall'associazione; ottenere dagli organi sociali le informazioni connesse alla vita del sodalizio; partecipare alle assemblee, ai dibattiti ed ai convegni sociali.

4. Per essere ammesso all'associazione l'interessato deve inoltrare domanda al consiglio direttivo; con la firma della domanda egli deve dichiarare di accettare lo statuto sociale, gli eventuali regolamenti interni e le disposizioni emanate dal consiglio direttivo.

Quest'ultimo decide con deliberazione motivata.

5. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione al consiglio direttivo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; egli è tenuto al pagamento delle quote periodiche e delle altre contribuzioni previste sino alla data della delibera del consiglio direttivo che accoglie il recesso.

6. La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

- per esclusione, quando il socio con la sua condotta ha pregiudicato il buon andamento dell'associazione;
- per morosità nel pagamento delle quote associative e delle altre contribuzioni stabilite dal consiglio direttivo, trascorsi quindici giorni dal sollecito scritto inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal consiglio direttivo con decisione motivata.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il collegio dei revisori.

Art 5 - Assemblea

1. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo direttivo con avviso da spedirsi via fax o per posta elettronica (e-mail) o per raccomandata almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche su richiesta di almeno un terzo degli associati.

2. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo - anche diverso dalla sede, purché in Italia - del giorno, dell'ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno; nonché l'indicazione del giorno della seconda convocazione, diverso da quello previsto per la prima.

3. In assenza delle formalità che precedono, l'assemblea è validamente costituita quando sono presenti i membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori e tutti i soci aventi diritto di voto.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da altra persona nominata dall'assemblea; questa nomina un segretario e ove occorrono due scrutatori, scegliendoli fra i soci presenti.

Di ogni assemblea è redatto il relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

5. è in facoltà di ogni associato di farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.

6. L'assemblea ordinaria approva i bilanci preventivo e consuntivo, nomina i

componenti degli organi sociali e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione del sodalizio.

Essa è convocata almeno una volta l'anno, entro e non oltre il mese di aprile.

7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

8. L'assemblea straordinaria ha per oggetto le modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento del sodalizio.

Essa è convocata su deliberazione del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. In tali evenienze il presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

9. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà soci votanti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza soci, presenti o rappresentati.

Le modifiche statutarie possono essere proposte dal consiglio direttivo, dal collegio dei revisori ovvero da almeno cinque soci.

Art. 6 - Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo costituito da tre a nove membri, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito al momento della nomina.

I componenti del consiglio possono essere eletti a scrutinio segreto.

Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente, il vicepresidente, il tesoriere ove non vi abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Il consiglio direttivo può precisare le funzioni attribuite a ciascun consigliere nell'ambito della propria qualifica.

2. Il consiglio si riunisce almeno ogni due mesi presso la sede sociale o altrove purché in Italia, su iniziativa del presidente o del vicepresidente, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. In tale ultima ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'assenza ingiustificata a tre riunioni del consiglio, determina l'automatica decadenza dalla carica di consigliere.

3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, decorrenti dalla data del timbro postale o dalla sua consegna a mano.

In mancanza delle modalità che precedono, il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri.

4. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando vi intervengano la maggioranza dei suoi componenti, e le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Al consiglio direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del sodalizio, senza limitazione alcuna. Pertanto esso:

- stabilisce le norme per il funzionamento del sodalizio;
- sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
- ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati per motivi di necessità e di urgenza dal presidente e dal vicepresidente congiuntamente;
- può nominare comitati scientifici e di garanzia per sviluppare e garantire al meglio i programmi adottati.

Art. 7 - Presidente e vicepresidente

1. La rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento del presidente la rappresentanza è attribuita al vicepresidente.

2. Il presidente svolge tutte le pratiche di accreditamento presso ogni ufficio, Ministero o Ente competente e per ottenere le eventuali sovvenzioni previste dalle vigenti leggi.

3. Il vicepresidente ha i seguenti compiti:

- in caso di assenza del presidente, presiede l'assemblea e il consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti;
- è responsabile dell'organizzazione interna e dell'ufficio dell'associazione;
- promuove il coordinamento dell'attività tra i membri del consiglio direttivo;
- nomina eventuali lavoratori dipendenti e le indispensabili prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 8 - Tesoriere

1. Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 9 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi che restano in carica per tre esercizi sociali, eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo ambito il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, ovvero su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 10 - Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre esercizi sociali e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nell'ambito del consiglio direttivo per cooptazione, devono essere ratificate dall'assemblea immediatamente successiva.

Art. 11 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative dei soci;
 - adozioni a distanza, il cui pagamento è comprensivo della quota sociale;
 - contributi dei privati, dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 12 - Quota sociale

1. La quota associativa è annuale e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. La quota associativa è frazionabile a richiesta.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 - Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ciascuno di essi, il consiglio direttivo predispone i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo.
2. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere affissi nei locali dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per

l'adunanza; di essi possono essere rilasciate copie ai soci che ne facciano richiesta.

3. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del precedente art. 2.

4 è vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione ovvero di fondi o riserve durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art 14 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale può nominare uno o più liquidatori.

2., In caso di scioglimento del sodalizio per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art 15 - Collegio arbitrale

1. Salvo le controversie demandate per legge al giudiziaria, quelle insorte fra gli organi del sodalizio, fra questi e gli associati ovvero tra gli associati stessi, e comunque afferenti il rapporto associativo sull'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, sono deferite un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo con funzione di presidente nominato dai primi due, ed in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Roma.

2. Ove le parti in causa siano più di due, ciascuna nomina un proprio arbitro e gli arbitri così nominati dalle parti nominano uno o due arbitri secondo l'esigenza, affinché i membri del collegio siano in numero dispari, indicando il presidente. Anche in questa circostanza in caso di disaccordo, la nomina in parola sarà effettuata dal presidente del Tribunale di Roma.

3. Gli arbitri giudicano come amichevoli compositori secondo le norme di legge con lodo inappellabile.

4. Il collegio ha sede in Roma presso gli uffici sociali.

Art. 16 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.